

Edison Rinnovabili Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1
PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Spett.le
Dipartimento Agricoltura
Servizio Foreste e Parchi
Via Antica Salaria Est, 27B – 67100 L'Aquila
PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

E p.c.
Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Prot. PU-3764
Milano, 10/09/2024

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) e di Valutazione di Incidenza di competenza regionale - Codice pratica 24/0176865 - Progetto realizzazione di un impianto eolico nel comune di Carpineto Sinello (CH), con una potenza nominale pari a 24 MW - Richiedente Edison Rinnovabili S.p.A. – LR 3/2014 articolo 31 – Richiesta di autorizzazione per trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso per mq 12.760 - Osservazioni alla Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., art. 10bis

Egregi Signori,

in riscontro alla Vs. comunicazione prot. n.° 0349717/24 del 06/09/2024, rappresentiamo le seguenti osservazioni ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., art. 10bis.

A valle conclusione dell'istruttoria eseguita, codesto Spett.le Dipartimento ha comunicato l'esito negativo dell'istanza in oggetto così motivando:

“L'articolo 31 della L.R. 4 gennaio 2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” e s.m.i., che disciplina la fattispecie oggetto dell'istanza in oggetto in relazione alle competenze esercitate dal Servizio scrivente, stabilisce infatti che la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, ossia qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale con conseguente riduzione della superficie boscata, riveste carattere di eccezionalità e può essere autorizzata esclusivamente per la realizzazione di opere di rilevante

C1 Confidential

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento da parte di Edison Spa

Capitale Soc. 4.200.000,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386
Codice destinatario RWYUTBX



interesse pubblico [...]” e ancora “Non si ravvisano motivi di interesse pubblico di rilievo tale da giustificare la irreversibile riduzione di superficie boscata, con le connesse conseguenze in termini di perdita di biodiversità, diminuzione di stabilità dei terreni, modifica del paesaggio, del regime delle acque e di peggioramento delle condizioni di igiene locale, che si determinerebbe con la realizzazione integrale dell’opera in oggetto così come progettata”.

Posto quanto sopra, quanto all’asserita carenza di pubblico interesse dell’iniziativa progettuale in oggetto si osserva che:

1. ai sensi del D.lgs. 387/2003, art. 12, comma 1, “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, **sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti***”. Il successivo comma 3 dispone che “*la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione [...], nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, **che costituisce ove occorre variante allo strumento urbanistico***”

2. il regolamento U.E./2022/2057 del Consiglio U.E., approvato il 22.12.2022 e pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea il 29.12.2022, che “*istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili*”, nel:

- introdurre molteplici misure finalizzate, a fronte delle criticità relative agli approvvigionamenti energetici derivanti dall’attuale situazione internazionale ed alle conseguenze che ne derivano per i consumatori in termini di crescente esposizione alla volatilità dei prezzi dell’energia elettrica, a razionalizzare e velocizzare i procedimenti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- prevedere che “*per eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa e nell’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno, nell’ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, che al momento della ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete*” (considerando n. 9);

- prevedere che “*la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi*” (art. 3, par. 1);

- prevedere che “*gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente” (art. 3, par. 1);*

pone principi di semplificazione ed accelerazione delle procedure autorizzative degli impianti F.E.R., **riconoscendo, una volta per tutte, l’interesse pubblico sotteso alla loro realizzazione** soprattutto nell’attuale momento storico in cui si avverte l’esigenza (non ulteriormente procrastinabile) di consentire l’implementazione della produzione di energia elettrica secondo modalità che garantiscano la tutela dell’ambiente (Consiglio di Stato IV 2983/2021) e consentano il raggiungimento dell’obiettivo (vincolante per l’Unione) posto dalla direttiva U.E. 2018/2001 RED II (32% nell’anno 2030). Medesimo concetto è stato ulteriormente rafforzato anche della recente direttiva RED III (direttiva UE 2023/2413) nella quale viene disposto che “*fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri devono considerare gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la relativa infrastruttura di rete [...] d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica.”*

Quanto all’*“irreversibile riduzione di superficie boscata”* giova rammentare che nella relazione redatta dal Dott. Zinni, condivisa tramite integrazioni presentate con PEC il giorno 02/08/2024, viene espressamente chiarito che “*tutte le superfici boscate che interferiscono con la realizzazione degli aerogeneratori ed opere connesse, saranno sottoposte, al termine dei lavori, ad interventi di ripristino ambientale consistenti in rinverdimenti e messa a dimora di essenze arbustive ed arboree”*, ribadendo pertanto il massimo impegno ad intervenire con opere di ripristino ambientale da concordare con gli Enti preposti.

Alla luce di tutto quanto sopra argomentato,

SI CHIEDE

A codesto Spett.le Dipartimento di rivedere l’esito della procedura in oggetto.

Con osservanza.

Edison Rinnovabili S.p.a.
Ing. Pierluigi Nalin
Procuratore